

1. Motivazioni

La proposta mira a definire la figura professionale del laureato in Fisica, nelle sue diverse articolazioni, all'istituzione del relativo albo professionale e al suo inserimento tra le «professioni regolamentate» per l'esercizio delle quali sono necessari il possesso di un adeguato titolo di studio e l'iscrizione obbligatoria in appositi albi professionali tenuti da enti pubblici che svolgono le funzioni di tenuta degli albi, di controllo deontologico e di promozione della formazione continua obbligatoria. In particolare si è scelto il sistema ordinistico, che facilita l'aggancio dei profili professionali al nuovo assetto delle lauree (brevi e magistrali), per la particolare tutela che si intende collegare all'esercizio della professione. Tale scelta si giustifica, seguendo l'orientamento dell'Autorità garante della concorrenza, per la presenza nella professione proposta di elementi quali l'incidenza delle attività su diritti costituzionalmente garantiti, la rilevanza sociale dei costi di un'eventuale cattiva prestazione e l'asimmetria informativa che spesso non consente al cliente di valutare, prima e dopo, la qualità della prestazione fornitagli.

Si tenga conto che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che pure ha mosso varie censure al sistema ordinistico delle professioni intellettuali, ha riconosciuto la legittimità del sistema degli ordini professionali quali garanti dell'utente in relazione alla qualità della prestazione professionale e in considerazione delle peculiarità dell'offerta delle prestazioni professionali.

Va anche ricordato che, in campo europeo, la Direttiva 2005/36/CE di recente approvata (Direttiva Zappalà) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, affronta il problema delle regolamentazioni nazionali e della loro compatibilità con la libera circolazione dei professionisti in Europa. Nella relazione di presentazione al Parlamento europeo l'on. Zappalà ha sostenuto: «Ogni governo decide quali sono i livelli di cultura e di formazione minima per l'accesso alle singole professioni e decide anche chi deve autorizzare all'esercizio delle professioni e chi deve controllare lo svolgimento delle professioni», rilevando altresì come la direttiva che porta il suo nome si allinei alla situazione effettivamente vigente nella maggior parte degli Stati membri, ove i poteri pubblici delegano parte della gestione delle professioni a organismi autonomi, come gli ordini professionali, auspicando che queste strutture trovino collocazione anche nell'ambito del diritto europeo «affinché si finisca la polemica emersa la scorsa legislatura su ordini, collegi e associazioni». Un esempio significativo sulle differenze tra le regolamentazioni dei diversi Paesi si evince dall'art. 3 della Direttiva: "1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: «professione regolamentata»: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale. Quando non si applica la prima frase, è assimilata ad una professione regolamentata una professione di cui al paragrafo 2; 2. È assimilata a una professione regolamentata una professione esercitata dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'allegato I."

Nel Regno Unito, dove non esistono Ordini professionali, esistono però 38 associazioni scientifiche e professionali, come riportato nell'allegato I della direttiva. A esse si aggiungono altre associazioni, tra cui l'Institute of Physics, che assolve a compiti di certificazione delle competenze, di aggiornamento e di vigilanza del comportamento etico professionale dei "Chartered Physicist", abilitati alla libera professione.

La mancanza di una professione codificata è, a nostro avviso, una delle cause per cui il mondo del lavoro, a parte la ricerca e l'insegnamento, difficilmente si rivolge a un fisico perché ha bisogno di una particolare professionalità, ma piuttosto per la sua buona preparazione generale. In altri termini la figura del fisico è generalmente associata a quella del ricercatore, ritenuta peraltro non essenziale nella vita di tutti i giorni. Questa opinione comune ha anche generato un processo di autoselezione nei giovani che si iscrivono all'Università. Scelgono di iscriversi a Fisica solo quelli che aspirano a fare ricerca e ciò porta da un lato a una riduzione del numero che proficuamente

potrebbe seguire il corso di laurea e dall'altro a generare un senso di insoddisfazione aprioristica se sono costretti a fare lavori altrettanto qualificati e validi, ma non da scienziato. Tale situazione tende fortunatamente a modificarsi sia per quanto riguarda la riforma degli studi universitari - a seguito della quale è nato un modello più complesso in cui corsi di laurea afferenti alle diverse classi consentono l'accesso a differenti professioni - sia per quando attiene all'organizzazione del lavoro che ha riconosciuto l'importanza degli aspetti applicativi (R&D, Ricerca e Sviluppo).

I laureati in fisica sono apprezzati perché combinano la familiarità con grandi quantità di dati, l'abitudine a distinguere le proprietà fondamentali di un fenomeno da quelle secondarie, e la capacità di adoperare l'informatica per l'analisi e la simulazione.

Allo stato attuale i fisici svolgono attività professionale in campo industriale, con particolare riferimento alle caratteristiche dei materiali e al trattamento dell'informazione, nel controllo dell'ambiente e del territorio nonché in ambito sanitario. Accanto a tali attività si sta sviluppando un'attività, di tipo libero professionale, in particolare nel campo della promozione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico, dell'utilizzo di nuove tecnologie per il miglioramento di prodotti e servizi e della comprensione e gestione di processi a molte variabili. Tale tipo di attività, che richiede abilità peculiari dei laureati in Fisica - quali sapere leggere dati sperimentali, comprendere i risultati delle ricerche, cogliere nei settori tecnologici emergenti il settore di applicazione più adatto, sapere gestire/organizzare progetti di ricerca satellite per esplorare risultati interessanti che arrivano dalla ricerca di base, saper muoversi all'interno della ricerca e sviluppo pre-industriale e industriale - è attualmente penalizzata dalla mancanza di una professione regolamentata, assenza che incide tra l'altro anche sugli aspetti previdenziali del libero professionista.

Nella valutazione delle attività che i fisici svolgono vanno presi in considerazione i seguenti aspetti peculiari:

- a) la progettazione e la realizzazione di laboratori e di impianti fisici industriali, compresi gli impianti pilota per la produzione e la trasformazione di materiali, richiedono l'impiego di tecnologie e metodiche di analisi raffinate e in continua evoluzione;
- b) lo sviluppo delle nanotecnologie sta aprendo strade di conseguenze impensabili fino a qualche anno fa e che richiedono l'impiego di professionisti con solida preparazione fisica, soprattutto per le applicazioni nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura;
- c) il trasferimento delle conoscenze per le tecnologie innovative e il trasferimento tecnologico richiede la presenza di laboratori a carattere fisico nel mondo produttivo, da cui discende la necessità di sviluppare una categoria di professionisti;
- d) il controllo dell'ambiente e del territorio per gli agenti fisici come, ad esempio le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (radioattività naturale e di origine antropica, campi elettromagnetici), l'inquinamento acustico e luminoso e la rivelazione di polveri sottili, richiede impiego di metodiche, competenze e aggiornamento che non possono essere lasciate alla libera iniziativa;
- e) la radioprotezione dei pazienti, la certificazione di qualità delle apparecchiature sanitarie e il controllo delle dosi di radiazione impartite a scopo terapeutico, richiedono competenze professionali verificabili, per i possibili effetti ritardati, e quindi non immediatamente rilevabili, che tali attività possono produrre se male eseguite; d'altronde i fisici che operano nelle strutture del Servizio sanitario nazionale quali specialisti in fisica medica sono già considerati appartenenti a una "professione sanitaria" e inseriti nella programmazione del fabbisogno insieme con medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, psicologi, pur essendo l'unica categoria tra quelle citate che non ha legge istitutiva della professione;
- f) lo studio e la progettazione di modelli matematici per la descrizione e la previsione di sistemi complessi (sistemi aziendali, economici, industriali e di servizi).

In definitiva, tenuto conto che:

- le attività del fisico rispettano hanno le caratteristiche essenziali delle attività professionali di natura intellettuale, fondate sulla detenzione «*del sapere e della conoscenza specializzati*»;

- il rapporto professionale è di tipo fiduciario e personale, comporta la diretta responsabilità del prestatore di opera e presuppone l'assoluta indipendenza del professionista, che deve agire secondo scienza e coscienza;
- La verifica della capacità a esercitare la professione è richiesta dalla necessità di garantire il cittadino dal rischio di prestazioni inadeguate, non essendo gli esiti e gli eventuali danni sociali nel caso di prestazioni fornite da un professionista non qualificato immediatamente valutabili dall'interessato;

si deve concludere che lo svolgimento di preciso percorso formativo e l'esame di Stato assumono una funzione essenziale per fornire le conoscenze e verificare l'adeguatezza delle competenze professionali e quindi la richiesta di istituzione dell'Albo e del relativo Ordine professionale, appare non solo giustificata ma opportuna e necessaria.

Nella formulazione della proposta si è tenuto conto della opportunità di tutelare le condizioni di accesso alle attività (numero degli ammessi, requisiti) e lo svolgimento delle attività (prezzi, pubblicità e modelli aziendali), per cui:

- a) è previsto che possano essere ammessi ad operare un numero di professionisti adeguato alle esigenze della domanda e non predeterminato autoritativamente;
- b) non sono previste né tariffe minime né il divieto di pubblicità e di informazione al pubblico;
- c) sono affidate all'ordine professionale le funzioni di formazione degli associati e la fissazione di standard di qualità dei servizi;
- d) è prevista la riqualificazione degli aspetti formativi del tirocinio.

La presente proposta potrà essere modificata a seguito della possibile revisione della normativa sulle professioni intellettuali per la quale sono in essere alcune proposte e disegni di legge.

2. Illustrazione della proposta

La proposta ricalca l'ordinamento di professioni similari (biologi, chimici, geologi, ingegneri) e tiene conto delle recenti modifiche degli ordinamenti a seguito della riforma dei titoli universitari.

I primi tre articoli definiscono la professione e i requisiti per il suo esercizio. In particolare, l'art. 3 specifica che l'Albo professionale è suddiviso in due sezioni: la sezione B, riservata ai laureati triennali, è unica, mentre la sezione A, riservata ai laureati magistrali, è articolata in tre settori:

- a) Fisica industriale, dei materiali e dell'informazione
- b) Fisica della Terra, dell'ambiente e del territorio
- c) Fisica medica

Nell'art. 4 sono elencate le attività professionali per i diversi settori della sezione A, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali e della sezione B, che implicano l'uso di metodologie standardizzate o su sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva. E' precisato che l'elencazione riportata nell'articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale ai fisici iscritti nell'albo, né quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti.

Gli articoli 5 e 6 fissano i requisiti per l'iscrizione alle due sezioni dell'Albo e le relative prove dell'esame di Stato. Per l'iscrizione alla sezione A è richiesta la laurea magistrale della Classe 20/S (Fisica) o Classe 66/S (Scienze dell'Universo) o della laurea in Fisica del previgente ordinamento, il compimento di un periodo annuale di tirocinio e il superamento dell'esame di Stato che abilita alla professione. Fa eccezione il settore "fisica medica" per l'iscrizione al quale è richiesto il diploma della Scuola di specializzazione in Fisica sanitaria, che ingloba sia il periodo di tirocinio che il superamento dell'esame di Stato. Per la sezione B è richiesta la laurea della Classe 25 (Scienze e tecnologie fisiche), il compimento di un tirocinio di durata annuale e il superamento dell'esame di Stato.

Gli art. 7 e 8 specificano che le modalità di svolgimento dell'esame di Stato e del tirocinio annuale avvengono sulla base della normativa generale.

Gli art. 9 e 10 regolano i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo e la conseguente partecipazione all'ordine professionale.

L'art. 11 definisce l'ordine dei fisici, che è strutturato a livello regionale, rimandandone alla normativa generale le competenze e le regole di gestione e di funzionamento.

L'art. 12 stabilisce che i possessori di titoli accademici in fisica conseguiti presso istituzioni universitarie estere di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale possono partecipare all'esame di stato.

Infine l'art. 13 fissa le procedure per la prima applicazione della legge.